



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 102 del Registro

del 27-09-2027

oggetto : ricorso in opposizione ordinanze di demolizione Messina
Giovanna + altri. **Costituzione in giudizio.**

ANNO 2017

L'anno duemilaediciasette, il giorno ventisette del mese di Settembre, alle ore 24,00, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

	Presente	Assente
- CASTELLINO STEFANO	Sindaco	☒ ☐
- TODARO GIUSEPPE	Vice Sindaco	☒ ☐
- MORGANA GIUSEPPE	Assessore	☒ ☐
- RINOLLO ANGELA	Assessore	☒ ☐
- SACCOMANDO GIUSEPPE	Assessore	☒ ☐

Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Vinciguerra

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

8/10

Il Capo Settore Affari Tributarî e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi, sottopone all'approvazione della Giunta comunale la seguente proposta, la cui istruttoria è stata effettuata nel rispetto degli art. 6 e 6 bis della legge 241/90, ed attesta che la stessa non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziali.

Premesso che:

Con ricorso notificato a mezzo pec l'11/09/2017 sig.ri Messina Giovanna, Corbino Giuseppe, Corbino Luigi Corbino Sergio Salvatore, Corbino Giovanni, Corbino Alberto Calogero, rappresentati e difesi dall'Avv. Musso Lillo Massimiliano hanno proposto opposizione alle ordinanze di demolizione n. 111 del 8/8/2017 e 112 del 08/08/2017 e di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, per vizio di competenza, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione di legge, con istanza di sospensiva;

Ritenuto necessario costituirsi nel predetto giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, al fine di tutelare gli interessi di questa Pubblica Amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77445;

Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Tribunale Amministrativo di Palermo nel ricorso proposto dai ricorrenti Messina Giovanna, Corbino Giuseppe, Corbino Luigi Corbino Sergio Salvatore, Corbino Giovanni, Corbino Alberto Calogero;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;



6.2

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Tribunale Amministrativo di Palermo nel ricorso proposto dai ricorrenti Messina Giovanna, Corbino Giuseppe, Corbino Luigi Corbino Sergio Salvatore, Corbino Giovanni, Corbino Alberto Calogero;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà di difesa nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'D' followed by a smaller capital 'E' and a period.

2

2



PROCURA SPECIALE **ed elezione di domicilio**

Il sottoscritto sig. **CORBINO Giovanni**, nato a Serradifalco (CL) il 08.08.1941, residente in Palma di Montechiaro (AG), Marina di Palma - Viale Mediterraneo n. 3, conferisco procura all'Avv. Lillo Massimiliano Musso del Foro di Agrigento per assistermi e rappresentarmi dinanzi al TAR Sicilia contro il Comune di ~~Palma di Montechiaro~~ ^{Palma di Montechiaro} per l'annullamento delle ordinanze dirigenziali n. 111/2017 e 112/2017, adottate il 08.08.2017, a firma dell'Ing. Concetta Di Vincenzo, notificate il 17.08.2017.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Ravanusa (AG) in Piazza Francesco Crispi n. 1.

Palma di Montechiaro, 22 agosto 2017

*è firma autentica,
apposta in mia presenza
in pari data e pari luogo*

Avv. Lillo Massimiliano Musso

Studio Legale Musso

Avv. Lillo Massimiliano Musso

Piazza Francesco Crispi n.1 92029 Ravanusa (AG)
Tel. 0922 1756164 Fax 0922.1752027 Cell. 338.6140176
Pec. massimilianomusso@avvocatiagrigento.it



PROCURA SPECIALE ed elezione di domicilio

Io sottoscritta sig.ra **MESSINA Giovanna**, nato a San Cataldo (CL) il 20.09.1947, residente in Serradifalco (CL), conferisco procura all'Avv. Lillo Massimiliano Musso del Foro di Agrigento per assistermi e rappresentarmi dinanzi al TAR Sicilia contro il Comune di Palma di Montechiaro, per l'annullamento delle ordinanze dirigenziali n. 111/2017 e 112/2017, adottate il 08.08.2017, a firma dell'Ing. Concetta Di Vincenzo, notificate il 17.08.2017.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Ravanusa (AG) in Piazza Francesco Crispi n. 1.

Palma di Montechiaro, 22 agosto 2017

*è firma autentica,
apposta in mia presenza
in pari data e pari luogo*

Avv. Lillo Massimiliano Musso

Studio Legale Musso

Avv. Lillo Massimiliano Musso

Piazza Francesco Crispi n.1 92029 Ravanusa (AG)

Tel. 0922.1756164 Fax 0922.1752027 Cell. 338.6140176

Pec: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it



PROCURA SPECIALE **ed elezione di domicilio**

Il sottoscritto sig. **CORBINO Alberto**, nato a Vittoria (RG) il 22.09.1942, residente in Palma di Montechiaro (AG), Marina di Palma - Viale Mediterraneo n. 5, conferisco procura all'Avv. Lillo Massimiliano Musso del Foro di Agrigento per assistermi e rappresentarmi dinanzi al TAR Sicilia contro il Comune di Palma di Montechiaro, per l'annullamento delle ordinanze dirigenziali n. 111/2017 e 112/2017, adottate il 08.08.2017, a firma dell'Ing. Concetta Di Vincenzo, notificate il 17.08.2017.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Ravanusa (AG) in Piazza Francesco Crispi n. 1.

Palma di Montechiaro, 22 agosto 2017

*è firma autentica,
apposta in mia presenza
in pari data e pari luogo*

Avv. Lillo Massimiliano Musso

Studio Legale Musso

Avv. Lillo Massimiliano Musso

Piazza Francesco Crispi n.1 92029 Ravanusa (AG)
Tel. 0922.1756164 Fax 0922.1752027 Cell. 338.6140176
Pec: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it

80



STUDIO LEGALE
CIVILE - PENALE - AMMINISTRATIVO
MUSO
Lillo Massimiliano

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

RICORSO

OGGETTO: OPPOSIZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE

dei sigg.ri

MESSINA Giovanna (Cod. Fiscale: MSSGNN47P60H792V), nata a San Cataldo (CL) il 20.09.1947, residente in Serradifalco (CL) in Corso Garibaldi n. 180,

CORBINO Giuseppe (Cod. Fiscale: CRBGPP70E13L112T), nato a Termini Imerese (PA) il 13.05.1970, residente in Serradifalco (CL) in Corso Garibaldi n. 178,

CORBINO Luigi (Cod. Fiscale: CRBLGU72M05I644Y), nato a Serradifalco (CL) il 05.08.1972, residente in Agrigento in via Dell'Annunziata n. 4,

CORBINO Sergio Salvatore (Cod. Fiscale: CRBSGS81L28G273N), nato a Palermo il 28.07.1981, residente in Argentina,

CORBINO Giovanni (Cod. Fiscale: CRBGNN41M08I644O), nato a Serradifalco (CL) il 08.08.1941, residente in Palma di Montechiaro (AG), in Viale Mediterraneo n. 3,

CORBINO Alberto Calogero (Cod. Fiscale: CRBLRT42P22M088R), nato a Vittoria (RG) il 22.09.1942, residente in Palma di Montechiaro (AG), in Viale Mediterraneo n. 5,

Studio Legale Musso

Avv. Lillo Massimiliano Musso

Piazza Francesco Crispi n.1 92029 Ravanusa (AG)
Tel. 0922.1756164 Fax 0922.1752027 Cell. 338.6140176
PEC: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lillo Massimiliano Musso (C.F.: MSS LLM 76S09 L025C – PEC: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it – FAX: 0922.1752027) del Foro di Agrigento, domiciliati come da procura in calce di Messina Giovanna, Corbino Giovanni, Corbino Alberto Calogero, mentre in corso di causa saranno depositate le procure di Corbino Giuseppe, Corbino Luigi e Corbino Sergio Salvatore, ad oggi all'estero.

CONTRO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO (Codice Fiscale: 8100070847 – PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it), in persona del Sindaco, con sede in Palma di Montechiaro, in via Fiorentino n. 89,

PER L'ANNULLAMENTO

1. dell'Ordinanza Dirigenziale n. 111 del 08.08.2017 del Comune di Palma di Montechiaro, avente ad oggetto "*Ingiunzione di restituzione in pristino dello stato dei luoghi in ordine ad opere abusive realizzate in viale Mediterraneo, in contrada Marina di Palma*", notificata ai ricorrenti Corbino Giuseppe, Corbino Luigi, Corbino Sergio Salvatore, Corbino Giovanni e Corbino Alberto, a loro pervenuta dal 17.08.2017 (allegato 1);
2. dell'Ordinanza Dirigenziale n. 112 del 08.08.2017 del Comune di Palma di Montechiaro, avente ad oggetto "*Ingiunzione di restituzione in pristino dello stato dei luoghi in ordine ad opere abusive realizzate in viale Mediterraneo, in contrada Marina di Palma*", notificata alla ricorrente Messina Giovanna, a lei pervenuta in data 17.08.2017 (allegato 2);
3. di ogni atto conseguente o presupposto ad oggi sconosciuto.



ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Il 17.08.2017 (e giorni a seguire) i ricorrenti hanno ricevuto la notifica delle ordinanze dirigenziali del Comune di Palma di Montechiaro (nn. 111 e 112 del 2017), adottate il 08.08.2017 dal funzionario comunale Ing. Concetta Di Vincenzo, aventi entrambe ad oggetto la restituzione in pristino di opere definite abusive, poiché ritenute realizzate in assenza di idoneo titolo edilizio.

Allegato 1 – Ordinanza Dirigenziale n. 111 del 08.08.2017 del Comune di Palma di Montechiaro.

Allegato 2 – Ordinanza Dirigenziale n. 112 del 08.08.2017 del Comune di Palma di Montechiaro.

Le ordinanze impugnate, di analogo contenuto, sovrapponibili *in toto*, sono comunque connesse per profili oggettivi, in esse coincidendo i beni oggetto dell'ingiunzione.

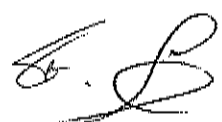
La legittimazione attiva di ciascun ricorrente sorge dall'essere ognuno destinatario degli obblighi che discendono dalle ordinanze opposte.

2. Dette ordinanze ingiungono la restituzione in pristino di opere realizzate in località Marina di Palma nel lontanissimo 1965, nonché l'evacuazione dall'immobile.

Cinquantadue anni fa l'opera veniva ultimata ed adibita a residenza estiva dei sig.ri Corbino. Oggi, da molti anni, in esso immobile vivono stabilmente i sig.ri Corbino Giovanni e Corbino Alberto, ove hanno peraltro la residenza nel Comune di Palma di Montechiaro.

* * *

I provvedimenti impugnati (Allegato 1 – Ordinanza Dirigenziale n. 111 del 08.08.2017 del Comune di Palma di Montechiaro. Allegato 2 – Ordinanza Dirigenziale n. 112 del 08.08.2017 del Comune di Palma di Montechiaro) sono **illegittimi e ciascuno deve essere annullato** per i seguenti



MOTIVI DI DIRITTO

1. INCOMPETENZA RELATIVA

Violazione dell'art. 107, comma 3, del d.lgs n. 267/2000

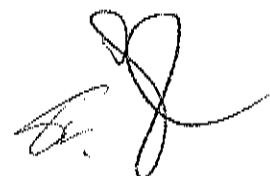
§ Annullamento per vizio di competenza

L'ordinanza di restituzione in pristino di opere edilizie abusive rientra, come ormai è incontroverso, nella competenza del dirigente comunale, ovvero, nei Comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi all'uopo delegati dal Sindaco, trattandosi di tipico potere gestionale.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del d.lgs n. 267/2000, sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi eletti, tra i quali, in particolare, tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

D'altra parte, l'art. 27 del DPR n. 380/2001 stabilisce che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

È ormai acquisito in giurisprudenza che le sanzioni edilizie rientrino direttamente e senza l'intermediazione di fonti regolamentari nella sfera di competenza del dirigente comunale.



Quando nel ruolo dei dipendenti comunali non vi sono figure dirigenziali, come nel caso di specie, con atto sindacale di attribuzione di dette funzioni, è possibile che le stesse siano esercitate da funzionari non dirigenti, altrimenti rimanendo riservate al Sindaco o al Segretario Comunale.

Nel caso concreto, il Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro ha delegato le funzioni dirigenziali all'Ing. Concetta Di Vincenzo con la Determinazione Sindacale n. 14 del 01.06.2017 (se ne dà espressamente atto nelle ordinanze impugnate, a pag. 2).

Le ordinanze qui impugnate non sono state decise da un dirigente del Comune di Palma di Montechiaro, come per legge, bensì da un funzionario, che ha agito in virtù di una delega della funzione dirigenziale venuta meno il 31.07.2017 (determinazione sindacale n. 14/2017), mentre le ordinanze sono del 08.08.2017.

Difatti, la Determinazione Sindacale n. 14 del 01.06.2017 ha delegato le funzioni dirigenziali fino al 31.07.2017, mentre le ordinanze impugnate sono state adottate il 08.08.2017 in difetto di delega della funzione, quindi in condizione di incompetenza relativa.

Allegato 3 – Determinazione Sindacale n. 14 del 01.06.2017 del Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro.

Pertanto, le ordinanze dirigenziali del Comune di Palma di Montechiaro n. 111 e 112 del 08.08.2017, a firma dell'Ing. Concetta Di Vincenzo, sono illegittime anzitutto perché il funzionario comunale ha agito in difetto di delega, quindi in vizio di competenza relativa, vizio che è causa d'annullamento dell'atto amministrativo, giust'art. 21 octies, primo comma, della Legge 241/1990.

Difatti, la competenza della Pubblica Amministrazione si fonda sull'art. 97 della Costituzione, che prevede che *«i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [e che] nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»*.



La competenza amministrativa è inderogabile, vista la riserva di legge posta dall'art. 97 Cost., nel senso che non può essere determinato nessun trasferimento della medesima da un organo ad un altro con un provvedimento amministrativo.

* * *

Può, invece, legittimamente accadere che l'autorità amministrativa competente trasferisca temporaneamente l'esercizio di proprie competenze ad un altro organo, perché quest'ultimo possa esercitare i poteri, senza che egli diventi titolare della stessa competenza.

Ciò avviene attraverso l'istituto della delega, che senza incidere sulla titolarità delle competenze, determina lo spostamento temporaneo e circoscritto dell'esercizio di esse.

* * *

Nel caso di specie, l'Ing. Concetta Di Vincenzo, delegato delle funzioni dirigenziali da parte del Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro in data 01.06.2017, ha cessato di esercitare dette funzioni sin dal 01.08.2017 (fino al 31.07.2017), quindi in epoca precedente al giorno in cui ha adottato le ordinanze qui impugnate (08.08.2017).

Difatti, la Determinazione Sindacale n. 14 del 01.06.2017 del Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro (allegato 3), avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di posizione amministrativa*", preso atto che il terzo comma dell'art. 109 del Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che in assenza di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possano essere attribuite a funzionari in possesso dei requisiti di legge, ha conferito gli incarichi di responsabili di settore per mesi due, dal 01.06.2017 al 31.07.2017.

* * *

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Z' or 'J' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

2. ECCESSO DI POTERE.

Violazione degli artt. 9 e 10 della legge 241/1990.

§ Annullamento per difetto di istruttoria

Il Comune di Palma di Montechiaro ha omesso il necessario contraddittorio previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 241/1990.

Ciò ha comportato una contrizione del diritto di difesa degli odierni ricorrenti, nonché un difetto di istruttoria, quindi un vizio del procedimento amministrativo. Pertanto, le ordinanze impugnate appaiono meritevoli di annullamento anche per tale profilo.

Ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 9 settembre 2013, n. 4470.

Vero è che la repressione dell'abuso edilizio, quale atto vincolato, non necessita di alcun preavviso ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990; *"pertuttavia la suddetta comunicazione è necessaria tutte le volte in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della esatta determinazione della consistenza dell'abuso di cui viene intimata la demolizione; esigenza che connota il caso nel quale una preventiva comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulla determinazione delle parti realmente illegittime della costruzione, ed avrebbe quindi contribuito alla redazione di una ordinanza di demolizione analitica e definita nei suoi esatti contenuti"* (T.A.R. Catania, sez. I, 12/04/2012, n. 982).

Nel caso di specie, le ordinanze impugnate rinviano ad una relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico (Prot. 25485) del 06.07.2017 (allegato 4), attestante che il fabbricato, preesistente alle recenti opere manutentive, risale ad epoca anteriore al 15.05.1978 e che, da una ricerca di atti presso l'ufficio edilizia, per il fabbricato preesistente risulta depositata una **richiesta di Nulla Osta edilizio del 31.03.1965**, a tutt'oggi apparentemente non esitata.

Allegato 4 – Relazione di sopralluogo del 06.07.2017.



In altri termini, la costruzione realizzata fuori dal centro urbano e completata nel 1965, quindi in epoca precedente alla Legge "Ponte" n. 765 del 1967, non ebbe a necessitare di alcun titolo edilizio.

Le inefficienze storiche dell'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro, rese pubbliche e attualizzate da inchieste e processi penali tuttora pendenti per associazione per delinquere finalizzata a compravendite di sanatorie, falsi ideologici e documentali, abusi d'ufficio e altro, avrebbero dovuto – quantomeno – suggerire un contraddittorio (come previsto dalla legge 241/90) con i ricorrenti, anzitutto per acquisire informazioni precise sull'epoca dell'ultimazione del fabbricato e sulla sorte della domanda di Nulla Osta del 31.03.1965.

La presente eccezione non è di mera natura formalistica, bensì è di natura fortemente sostanziale, poiché nelle ordinanze dirigenziali impugnate non vi è traccia alcuna di una domanda di Nulla Osta edilizio del 31.03.1965, da cui è scaturito il fascicolo edilizio del Comune di Palma di Montechiaro n. 574/66/2 (v. *infra*).

Eppure l'accertamento dell'esito di quel procedimento avrebbe determinato il rilievo della perfetta regolarità edilizia del fabbricato.

Difatti, nel fascicolo edilizio del Comune di Palma di Montechiaro n. 574/66/2 si rinvennero una serie di provvedimenti da cui risulta implicita la regolarità edilizia del fabbricato che vorrebbe demolirsi.

Tra questi provvedimenti, spicca l'ordinanza n. 70 del 29.08.2002, con cui lo stesso Comune di Palma di Montechiaro ha ingiunto la demolizione di una scaletta accessoria al fabbricato.

Allegato 5 – Ordinanza n. 70 del 29.08.2002 del Comune di Palma di Montechiaro.

In precedenza, rispetto alla medesima scaletta, il 25.03.2002, la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle esprimeva il suo nulla osta, affermando che *"la struttura di che trattasi non pregiudica gli interessi ai fini demaniali marittimi"*.

Allegato 6 – Nulla Osta della Capitaneria di Porto del 25.03.2002.



Inoltre, sul progetto esecutivo per la costruzione dell'immobile del 20.03.1965 compaiono firme, accompagnate dalla data del 29.05.1965, che potrebbero rappresentare quel visto, o nulla osta che si dica, idoneo alla formazione del titolo edilizio, comunque non necessario per come sotto spiegato.

Allegato 7 – Progetto esecutivo per la costruzione di una casa per civile abitazione del 20.03.1965, presentato all'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro dai fratelli Corbino, con apposto un visto del 29.05.1965.

* * *

3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE

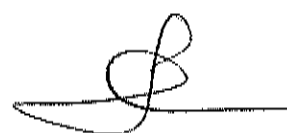
Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990.

§ Annullamento per carenza di motivazione

Per usare espressioni del Consiglio di Stato, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Nello specifico, è vivissimo il dibattito sulla motivazione dell'ordinanza di demolizione adottata a distanza di anni dall'abuso che non è stato commesso dall'attuale titolare, tanto che con ordinanza n. 1337/2017 il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all'Adunanza plenaria.

Cons. St., sez. VI, ord., 24 marzo 2017, n. 1337.



Il Consiglio di Stato, nel rimettere la questione all'Adunanza plenaria, ha rilevato che l'ordinanza di demolizione di immobile abusivo debba essere congruamente motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato ha delineato i due orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono. Secondo il primo orientamento, l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione e indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell'abuso, dovendosi escludere in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso o al di lui avente causa.

Un secondo orientamento, invece, individua *"casi-limite in cui può pervenirsi a considerazioni parzialmente difformi"* (Cons.St., sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3933): considerazioni che fanno leva sul lasso temporale intercorso dalla commissione dell'abuso, sulla buona fede del soggetto destinatario dell'ordinanza di demolizione diverso dal responsabile dell'abuso e sull'assenza, per mezzo del trasferimento del bene, di un intento volto a eludere la comminatoria del provvedimento sanzionatorio (in tal senso, anche Cons.St., sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2512; id., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847).

In considerazione del fatto che l'immobile oggetto delle ordinanze è stato realizzato nel 1965, come si evince dai documenti che si offrono in produzione, è evidente che sia trascorso un lasso temporale più che apprezzabile (52 anni!), tale che un'ordinanza di demolizione non possa essere adottata "superficialmente", senza entrare nel merito con una motivazione sostanziale, idonea ad esternare il percorso logico e le ragioni giuridiche seguite dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata.



Anche perché gli odierni ricorrenti non sono stati in grado di comprendere le ragioni che sosterebbero la demolizione dell'intero fabbricato in loro uso dal 1965, giungendo a cogliere gli aspetti salienti della vicenda attraverso estenuanti ricerche ed approfondimenti dello scrivente.

Prima di tali provvedimenti, i ricorrenti vivevano tranquillamente la propria esistenza, ritenendo, in assoluta buona fede, che il loro immobile fosse in perfetta regola con il Comune, sia per l'enorme tempo trascorso (più di mezzo secolo!), sia perché in questi anni hanno interagito con l'Ufficio Tecnico comunale, persino subendo l'ordine di demolizione di una scaletta esterna al fabbricato, accessoria al fabbricato medesimo, su cui il Comune stesso non ha mai sollevato alcuna eccezione.

Il difetto di motivazione è patente, atteso che nei provvedimenti impugnati (di analogo contenuto) non vi è alcun richiamo al fascicolo edilizio di cui alla richiesta di Nulla Osta edilizio del 31.03.1965, pur espressamente indicato nella richiamata relazione a seguito di sopralluogo del 06.07.2017.

Il dato omesso dalle ordinanze è di fondamentale importanza, perché attesta l'epoca dell'abuso, collocandolo nel 1965, epoca in cui vigeva fuori dai centri abitati la regolare edificazione senza alcun titolo abilitativo.

Pertanto, il Consiglio di Stato si è espresso affermativamente sulla necessità, nel caso di provvedimenti repressivi di abusi edilizi adottati dopo molto tempo, di valutare l'affidamento del privato e di indicare le ragioni di pubblico interesse; nel caso affrontato dal Consiglio di Stato la ordinanza di demolizione era stata adottata dopo 24 anni dal provvedimento di diniego di condono edilizio, mentre nel caso di specie le ordinanze demolitorie pervengono dopo 52 anni dalla edificazione, ultimata fuori dal centro urbano in epoca anteriore all'1 settembre 1967.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 8 aprile 2016 n. 1393



Se è pur vero che la vetustà dell'opera non esclude *ipso facto* il potere di controllo e il potere sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di potere non soggetto a prescrizione o decadenza, il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell'abuso (qui non concessa perché riferibile al 1965 e fuori dal centro abitato) e l'adozione dell'ordinanza di demolizione (del 2017), e il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, *"possano costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale grava quantomeno sul Comune, nell'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio, un obbligo motivazionale "rafforzato" circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria, diverso e ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell'ingiunzione a demolire"*.

Nel caso di specie, si profila chiaramente come illegittima quell'ordinanza di demolizione non motivata, con riferimento alle ragioni di pubblico interesse, per abusi assertivamente realizzati e che risalgano al 1965, quindi a 52 anni fa.

Peraltro, si torna a ribadire che per detta costruzione, che all'epoca non necessitava di alcun titolo edilizio perché edificata fuori dal centro urbano e prima dell'1 settembre 1967, fu presentata istanza di nulla osta edilizio, rispetto alla quale fu evidentemente rilasciato il titolo, che inspiegabilmente a distanza di più di cinquant'anni non risulta più essere nel fascicolo edilizio.

Sul punto, parte ricorrente ha rivolto denuncia alla competente Procura della Repubblica, che peraltro sta conducendo un'inchiesta nota attraverso la stampa che riguarda una gestione "allegria" dell'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro.

Allegato 8 – Notizia del 29.05.2017 del Giornale di Sicilia, sull'inchiesta che ha evidenziato all'interno dell'Ufficio Tecnico del



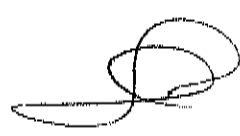
Comune di Palma di Montechiaro l'ipotizzata esistenza di un'associazione per delinquere (almeno 29 persone coinvolte).

* * *

Per la giurisprudenza, l'ordine di demolizione, quale provvedimento sanzionatorio in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede né una valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. In tale cornice, non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Tuttavia, il notevole periodo di tempo trascorso (52 anni) tra la commissione dell'abuso (peraltro, inesistente, trattandosi di immobile costruito fuori dal centro abitato nel 1965) e l'adozione dell'ordinanza di demolizione, e il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza (mai nessuno ha eccepito nel tempo la mancanza di titolo edilizio), possono costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, con un obbligo motivazionale "rafforzato" sull'interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione.

Il Consiglio di Stato ha, in epoca recente, condiviso tale approdo (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847) affermando che: ***"l'ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell'opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera; ma deve intendersi fatta salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto***



riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato" .

4. VIOLAZIONE DI LEGGE

Falsa applicazione dell'art. 31 della legge 1150/1942,

§ Illegittimità di un'ordinanza di demolizione per opera realizzata nel 1965 fuori dal centro abitato.

A fronte di un obbligo motivazionale "rafforzato", si evidenzia la singolarità di un caso, in cui si perviene il 17.08.2017 ad ingiungere la demolizione di un fabbricato ultimato nel 1965, quindi prima dell'1 settembre 1967, come mostra l'allegata aerofotogrammetria.

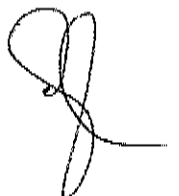
Allegato 9 – Aerofotogrammetria che certifica l'esistenza dell'immobile prima dell'1 settembre 1967.

È illegittima l'ordinanza di demolizione adottata nei confronti di un'opera la cui realizzazione risalgia al 1965, allorquando la disciplina – nemmeno invocata dal Comune di Palma di Montechiaro visto il difetto di motivazione sopra rappresentato – non era ancora stata approvata, essendo viceversa vigente la L. 1150/1942, in vigore della quale non occorreva uno specifico titolo edilizio per la realizzazione di manufatti al di fuori dei centri abitati.

L. 1150/1942 - Capo IV - Norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia - Art. 31. Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori (TESTO ORIGINALE)

1. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al Podestà del Comune. 7,

Con la legge 6 agosto 1967, n. 765 (cosiddetta legge Ponte) l'obbligo della licenza edilizia venne esteso a tutto il territorio comunale,



quindi anche alle edificazioni esterne al centro abitato, con l'espressa previsione del termine dell'1 settembre 1967, entro cui ogni edificazione fuori dal centro abitato sarebbe rimasta priva della necessità di un titolo abilitativo, come nel caso di specie.

Si fa presente che all'epoca della realizzazione dell'immobile, il Comune di Palma di Montechiaro era sprovvisto di un piano regolatore comunale, adottato con delibera commissariale n. 249 dell'11 aprile 1992.

Allegato 10 – Decreto Assessoriale della Regione Siciliana del 8 febbraio 2007: approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro.

È evidente, quindi, la fondatezza delle questioni poste sulla motivazione delle ordinanze impugnate, poiché dal 1942 al 1967 (1 settembre 1967) all'esterno dei centri abitati gli interventi eseguiti in assenza di licenza sono legittimi.

* * *

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

La richiesta sospensiva deriva in via diretta proprio dalla palese illegittimità dei provvedimenti secondo quanto illustrato nelle censure che precedono, da intendere qui richiamate integralmente, ciò sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il pregiudizio (*periculum in mora*) è di tutta evidenza il danno economico rilevante ed irrimediabile che comporterebbe l'esecuzione delle ordinanze di demolizione.

La conservabilità delle opere rende quindi, oltre che inopportuna, manifestamente ingiusta l'esecuzione del provvedimento nelle more del presente giudizio.

Le ordinanze ingiungono, altresì, lo sgombero dell'immobile.

I ricorrenti Corbino Giovanni e Corbino Alberto sono residenti stabilmente nel medesimo fabbricato, il primo da 14 anni, dal 05.02.2003, il secondo da 10, dal 01.08.2007. Quindi, sussiste



un'esigenza abitativa degli stessi, posto che in esso immobile vi risiedono legalmente e vi abitano effettivamente tutto l'anno e non soltanto nella stagione estiva, posto che da molti anni non hanno altri domicili.

Allegato 11 – Certificato di residenza del ricorrente Corbino Giovanni.

Allegato 12 – Certificato di residenza del ricorrente Corbino Alberto.

Il *periculum in mora*, quindi, consiste sia nell'irreparabilità del danno laddove si eseguisse la demolizione, sia nell'esigenza abitativa di due dei ricorrenti che da oltre un decennio vivono stabilmente in quel fabbricato.

* * *

Per tutte le ragioni suesposte, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in qualunque statuizione e per le ragioni di fatto e di diritto sin qui rappresentate:

1. - preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, sospendere – anche con decreto *inaudita altera parte* – l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati, che ingiungono altresì lo sgombero dell'immobile;
2. in via principale, nel merito e per le ragioni sopra indicate, annullare le predette ordinanze in quanto del tutto illegittime, sia per la carenza di potere del funzionario che le ha adottate, sia per la violazione del contraddittorio e per il difetto di motivazione, quanto più poiché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge;
3. con vittoria di spese.

ISTANZA ISTRUTTORIA.

Si chiede che venga disposta CTU sui seguenti quesiti:

- A). A quale periodo risale l'immobile e se risulta esistente nell'anno



1965, comunque prima dell'1 settembre 1967, con riferimento tanto al rilievo fotogrammetrico prodotto in giudizio da parte ricorrente, quanto ai documenti prodotti in giudizio da entrambe le parti, in particolare con riferimento al fascicolo edilizio del Comune di Palma di Montechiaro recante il n. 574/66/2;

B). Quali opere sono successive anche a quest'ultima data e in quale periodo sono state poste in essere.

* * *

Indice della produzione documentale.

Allegato 1 – Ordinanza Dirigenziale n. 111 del 08.08.2017 del Comune di Palma di Montechiaro.

Allegato 2 – Ordinanza Dirigenziale n. 112 del 08.08.2017 del Comune di Palma di Montechiaro.

Allegato 3 – Determinazione Sindacale n. 14 del 01.06.2017 del Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro.

Allegato 4 – Relazione di sopralluogo del 06.07.2017.

Allegato 5 – Ordinanza n. 70 del 29.08.2002 del Comune di Palma di Montechiaro.

Allegato 6 – Nulla Osta della Capitaneria di Porto del 25.03.2002.

Allegato 7 – Progetto esecutivo per la costruzione di una casa per civile abitazione del 20.03.1965, presentato all'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro dai fratelli Corbino, con apposto un visto del 29.05.1965.

Allegato 8 – Notizia del 29.05.2017 del Giornale di Sicilia, sull'inchiesta che ha evidenziato all'interno dell'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro l'ipotizzata esistenza di un'associazione per delinquere (almeno 29 persone coinvolte).

Allegato 9 – Aerofotogrammetria che certifica l'esistenza dell'immobile prima dell'1 settembre 1967.

Allegato 10 – Decreto Assessoriale della Regione Siciliana del 8 febbraio 2007: approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Palma di Montechiaro.

Allegato 11 – Certificato di residenza del ricorrente Corbino Giovanni.

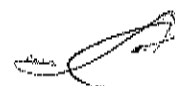
Allegato 12 – Certificato di residenza del ricorrente Corbino Alberto.

* * *

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che, *ratione materiae*, il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di €. 650,00.

Palermo, 8 settembre 2017

Avv. Lillo Massimiliano Musso



~~Handwritten signature~~
Handwritten signature

6. L

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL Vice SEGRETARIO GENERALE